

***“ANALISI DEL D.M. 235/14 DI
AGGIORNAMENTO DELLE
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO”***

*A cura dei proff.
Giulio Silvestro e Virna Ricci*

<p><u>ART. 1</u></p> <p>Destinatari</p> <p>Cosa richiedere</p> <p>Termine di presentazione</p> <p>Mancata presentazione della domanda</p> <p>Preferenze</p> <p>Legge 104/92</p> <p>Riservisti</p>	<p>AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERIMENTI DA UNA PROVINCIA ALL'ALTRA</p> <p>Personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nella I, II, III fascia e in fascia aggiuntiva (IV) delle graduatorie ad esaurimento di ogni provincia.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria; - la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa; - il trasferimento da una ad un'altra provincia nella quale si viene collocati nella corrispondente fascia di appartenenza e con il punteggio spettante aggiornato a seguito di contestuale richiesta (a pettine). Tale richiesta comporta la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza. <p>27 giorni dalla data del 14/04/04, entro il 10 Maggio 2014</p> <p>Cancellazione definitiva dalla graduatoria</p> <p>Le eventuali preferenze a parità di punteggio (lettere M, N, O, R, S) devono essere riconfermate barrando le apposite caselle del modulo. In mancanza non vengono riconfermate.</p> <p>I beneficiari della legge n.104/92 devono compilare l'apposita sezione H4 (ex allegato A), oltre gli adempimenti specifici previsti dalla normativa.</p> <p>Devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio (art. 8 L. 68/99) in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, salvo che abbiano già reso identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione.</p>
---	---

<p>Graduatorie di I fascia</p>	<p>I docenti appartenenti alle graduatorie ad esaurimento di prima fascia conservano il diritto di permanenza in due province ed hanno la possibilità di chiedere il trasferimento da entrambe le province.</p>
<p>Nuovi punteggi</p>	<p>I docenti iscritti nelle prime tre fasce possono dichiarare punteggi relativi a titoli e servizi maturati dopo il 1 giugno 11. Titoli precedenti si possono dichiarare se non presentati con il precedente aggiornamento. I docenti che hanno raggiunto il tetto massimo di servizio dichiarabile (6 mesi ovvero 12 punti totali) per l'A.S. 10/11 possono farsi valutare solo i servizi svolti a partire dall'anno 11/12.</p> <p>I docenti della IV fascia possono presentare titoli a partire dal 10/07/12. A parità di punteggio e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza precede il più anziano di iscrizione nella graduatoria della provincia.</p>
<p><u>ART. 2</u></p>	<p>NORME RELATIVE ALLA VALUTAZIONE</p>
<p>Valutazione titoli</p>	<p>La valutazione dei titoli per il personale iscritto in I e II fascia delle GAE viene effettuata sulla base della tabella di cui al DM n° 11 del 12/2/2002 e del DL n° 97 del 7/4/2004 convertito nella legge n°143 del 4/6/2004 (all.1)</p> <p>Per il personale iscritto in III e IV fascia la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella di valutazione di cui al D. M. n. 27 del 15/03/2007 e del D. M. n.78 del 25/09/2007 (all. 2).</p>
<p>Titoli UE ed esteri</p>	<p>I docenti in possesso di titolo abilitante riconosciuto con atto formale ovvero D.M. di equipollenza possono chiederne la valutazione. Devono, però, avere il possesso di un titolo accademico e di una formazione specialistica biennale con parte teorica e pratica con incompatibilità con eventuale servizio di insegnamento. Il servizio prestato all'estero, debitamente certificato dalle autorità consolari, è riconosciuto da una apposita commissione costituita presso l' USP di riferimento.</p>

<p>Rideterminazione del punteggio</p>	<p>Il punteggio già conseguito per il titolo di accesso può essere rideterminato qualora si chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole (diploma di didattica della musica, diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma COBASLID). Il servizio militare ed i servizi sostitutivi assimilati per legge si valutano solo se prestati in costanza di nomina</p>
<p>Spostamento punteggio</p>	<p>Non si possono spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tab. A di valutazione relativa alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.</p>
<p>Doppia valutazione servizio prestato</p>	<p>Rimane la doppia valutazione dei servizi svolti nelle scuole delle piccole isole e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni di montagna a decorrere dall'a. s. 2003/04 e fino al 31/08/2007 (art. 1 comma 605 L. 296/06).</p>
<p>Punteggio aggiuntivo</p>	<p>Per i corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione come per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria. Non è valutabile il servizio prestato contestualmente alla durata legale dei corsi stessi, tranne che per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso 31/A e 32/A, per effetto di precedenti titoli di accesso.</p>
<p>Servizio nei Licei musicali</p>	<p>Il servizio prestato nei licei musicali deve essere riferito alla specifica classe di concorso (A/031, A/032 o A/077) dalle cui graduatorie si è stati nominati.</p>
<p>Elenchi prioritari</p>	<p>Al personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari compilati in base ai DD MM 82 e 100 del 2009 e 68 , 80 del 2010 e 92 del 2011 è riconosciuto il servizio prestato anche mediante la partecipazione a progetti regionali secondo i criteri di cui all'allegato7 del presente decreto, previa convenzione con il MIUR.</p>

<p>Titoli tab. C</p> <p>Dottorati di ricerca, titoli accademici e corsi di perfezionamento</p> <p><u>ART.3</u></p> <p><u>ART.4</u></p> <p>Beneficiari</p> <p>Quali posti chiedere</p>	<p>I nuovi titoli valutabili aggiunti a quelle già valutati non possono superare per numero e per punteggio il limite previsto dalla lettera C della tabella.</p> <p>I diplomi di perfezionamento universitari equiparati per legge o Statuto ai Dottorati di ricerca, sono valutati come questi ultimi. I titoli accademici (punti C5, C6, C7, C8) sono valutati solo se rilasciati da Università statali o non statali legalmente riconosciute sia italiane che appartenenti alla U.E.. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale strutturati su 1.500 ore e 60 crediti che si concludono con l'esame finale previsto dagli statuti, purché coerenti con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, rientrano tra i titoli valutabili al punto C7 della tabella di valutazione (all.2).</p> <p>NORME SPECIFICHE PER LO STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA MEDIA- CL.77/A</p> <p>Il personale docente di strumento musicale (A/077) inserito nella II, III e IV fascia può chiedere l'aggiornamento del punteggio e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie di altra provincia. Nei confronti dei docenti di strumento musicale continua ad applicarsi la specifica Tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegato 3. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento, distinte per ciascuno strumento, sono effettuate dalla commissione presente negli Uffici scolastici territoriali.</p> <p>ATTIVITÀ DIDATTICA DI SOSTEGNO – DIDATTICA DIFFERENZIATA MONTESSORI</p> <p>Aspiranti forniti di titolo di specializzazione sul sostegno o che conseguano il titolo entro il 10 maggio 2014</p> <p>Sostegno ad alunni disabili psico-fisici, della vista, dell'udito per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo specializzante. Gli aspiranti forniti di titolo di specializzazione</p>
---	--

	<p>monovalente possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.</p>
<p>Scuola infanzia e primaria</p>	<p>Per i relativi insegnamenti sono predisposti gli elenchi di sostegno articolati in fasce in cui l'aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria.</p>
<p>Scuola secondaria</p>	<p>Per tutti gli insegnamenti è compilato un elenco articolato in fasce in cui l'aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell'ambito della stessa nella graduatoria ad esaurimento di scuola media nella quale è inserito con il massimo punteggio. Per i docenti di strumento musicale il punteggio nella graduatoria di sostegno è rideterminato tenendo conto della tabella corrispondente utilizzata per le altre classi di servizio ed è ascrivibile alla graduatoria specifica di A077.</p>
<p>Valutazione servizio e titolo</p>	<p>Il titolo di sostegno non è valutabile alla voce altri titoli. Il servizio prestato in possesso del titolo è valutato per intero in una delle classi di concorso afferenti all' area disciplinare di appartenenza. Se prestato in assenza di titolo è valutato obbligatoriamente nella classe di concorso in cui si è originata la nomina.</p>
<p>Rinuncia alla nomina su posto di sostegno</p>	<p>Il personale che abbia già dichiarato il possesso del titolo in occasione di precedente aggiornamento può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando il quadro C2 (ex allegato B) a condizione che non abbia conseguito né il titolo di specializzazione né l'idoneità o l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del D.M. 21/05.</p>
<p>Didattica Montessori</p>	<p>Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione o che sia conseguito al 10 Maggio 2014.</p>
<p>Conferimento incarichi</p>	<p>Nella secondaria di secondo grado in caso di esaurimento di un elenco il conferimento di un incarico avviene con lo scorrimento incrociato degli altri elenchi.</p>

Art. 5

Valutazione Titoli

**GRADUATORIE PER LE SCUOLE SPECIALI
PER MINORATI DELLA VISTA E
DELL'UDITO**

Sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa. Il servizio prestato può, a scelta dell'interessato, essere valutato nelle graduatorie corrispondenti di posto comune.

Nota Bene: Le graduatorie di cui sopra sono aggiornate manualmente. Anche le graduatorie di istituto verranno compilate con analoga modalità.

Vincoli

Il personale immesso in ruolo con la procedura sopra descritta è obbligato a rimanere nell'istituto di assegnazione per almeno 5 anni.

Art. 6

Soggetti interessati

**CONFERMA DELL'ISCRIZIONE CON
RISERVA – SCIoglimento DELLA
RISERVA (MODELLO 1)**

Devono chiedere di rimanere iscritti con riserva:

a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande (dopo il 10 maggio 2014);

b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato, avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale per esami e titoli o avverso la procedura abilitante.

Tali docenti devono dichiarare i titoli valutabili.

I docenti inseriti in graduatoria con riserva ed i docenti di cui all'art.15 comma 17 del D.M. 10/09/2010 n. 249, possono chiedere lo scioglimento della stessa se conseguono il titolo entro, e non oltre, la scadenza del bando compilando il modello 1, indicando la durata legale del corso per decurtare l'eventuale servizio a decorrere dalla data di iscrizione allo stesso corso .

	<p>L'abilitazione conseguita ai sensi dell'art.15 comma 17 del D.M. 10/09/2010 n. 249, viene valutata secondo il punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle Gae.</p> <p>Tali disposizioni non si applicano ai docenti idonei ed in posizione utile nelle graduatorie per accedere al II biennio di specializzazione o a uno o più semestri aggiuntivi.</p> <p>La domanda va presentata nella provincia in cui si è inseriti con riserva o nella provincia in cui si chiede l'inclusione.</p> <p>Chi non presenta istanza viene definitivamente cancellato dalla graduatoria.</p> <p>Per coloro che conseguissero il titolo oltre il 10/05/14 ma in tempo utile per le immissioni in ruolo 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 verrà emanato un provvedimento successivo che disciplinerà lo scioglimento della riserva e l'inserimento dei titoli di specializzazione.</p> <p><u>Nota Bene</u> : Si ricorda che coloro che sono inseriti in graduatoria con riserva non possono conseguire incarichi dalla stessa ne a T. I. ne a T. D.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 7</u></p> <p>Validità ed utilizzo</p>	<p style="text-align: center;">UTILIZZAZIONE DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO</p> <p>La validità delle GaE è estesa al triennio 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 .</p> <p>Dalle GaE sono assegnati il 50 % dei posti a tempo indeterminato annualmente autorizzati (con apposito decreto interministeriale) ai sensi dell'art. 1 della legge 124/99. Sono inoltre assegnati dalle graduatorie di cui sopra i posti a tempo determinato vacanti o disponibili sull'organico di fatto.</p> <p>Successivamente verranno individuate le modalità per l'inserimento nelle graduatorie d'istituto e nella scelta delle sedi.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 8</u></p> <p>Criteri di accesso</p>	<p style="text-align: center;">REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE</p> <p>Permangono invariati, rispetto al precedente aggiornamento, i requisiti di accesso.</p> <p>Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.</p> <p>L'Amministrazione può disporre, con provvedimento</p>

Artt. 12-13

**DISPOSIZIONI PER SCUOLE ED ISTITUTI CON
LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA DI
TRIESTE, GORIZIA ED UDINE.
REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

Per il personale interessato alle scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste, Gorizia ed Udine sarà emanato tempestivamente apposito decreto. Per le province di Bolzano, Trento e per la regione Valle d'Aosta valgono le specifiche disposizioni delle autorità competenti per territorio.

Art 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'amministrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per i fini relativi alla procedura di cui nei precedenti articoli.

Art. 15

CONTROLLI

I controlli sono effettuati secondo il disposto degli artt. 71 e 72 del DPR 28/12/2000 n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della L. 16/01/2003 n. 3 e dall'art.15 comma 1 della L.12/11/2011 n. 183.